

Successione testamentaria - capacita' - di testare - incapacita'

Incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c. - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 20961 del 23/07/2025 (Rv. 675695 - 01) In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.